

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari, e in particolare le disposizioni relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, contenute nell'allegato II, capitolo XII;

VISTO il Regolamento UE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

VISTO il decreto presidenziale del 18 gennaio 2013 n. 6, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P. del 05 dicembre 2009 n. 12, e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 19/02/2007, come modificato ed integrato dal Decreto 31/05/2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi;

VISTO il verbale della seduta del 21 novembre 2017 della Conferenza Regionale Permanente per la Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, sottosezione "formazione";

CONSIDERATO che il citato Regolamento (CE) 852/2004 dispone che gli operatori del settore alimentare devono assicurare che siano rispettati i requisiti della legislazione vigente in materia di programma di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari;

CONSIDERATO che la riforma universitaria ha portato alla creazione di nuove figure professionali che hanno titolo ad essere inserite tra il personale docente e che possano essere esentati dall'obbligo formativo di cui al presente decreto;

CONSIDERATO che sempre più frequentemente viene richiesta la possibilità di prevedere la formazione a distanza (FAD) in sostituzione di quella residenziale anche per il personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti;

CONSIDERATA la necessità di disporre di un elenco regionale di soggetti abilitati alla formazione degli alimentaristi;

CONSIDERATO di dover garantire criteri uniformi su tutto il territorio regionale per la formazione del personale addetto alla manipolazione di alimenti, nonché di fornire indicazioni specifiche per il settore della produzione primaria;

CONSIDERATO necessario, inoltre, stabilire criteri procedurali semplificati e uniformi nel territorio regionale;

CONSIDERATO, altresì, di dovere prevedere norme transitorie per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti formatori per quanti già in possesso dell'approvazione regionale di cui al D.A. 19/02/2007 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato tecnico inerente "Criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti", nonché di dover sostituire il D.A. 19/02/2007, come modificato dal D.A. 31 maggio 2007;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato l'allegato tecnico inerente "Criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 19/02/2007, come modificato ed integrato dal Decreto 31/05/2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi è sostituito dal presente atto dalla data di pubblicazione.

Articolo 2

Presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è istituito il registro regionale dei soggetti per la formazione degli alimentaristi.


I soggetti che intendono erogare l'attività formativa di cui al presente decreto, devono richiedere all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico l'iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi, secondo le modalità e le procedure previste nell'allegato tecnico al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato Regionale della Salute.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 FEB 2010


Il Dirigente Generale ad interim
(Ing. Salvatore Giglione)


Il Dirigente del Servizio
(Dr. Pietro Schembri)



L'ASSESSORE
(Avv. Ruggiero Rizza)

